



CIRCOLARE N. 07

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO XV

Roma, **11 FEB. 2010**

Prot. Nr. **0012898**

Allegati:

Alle **RAGIONERIE
TERRITORIALI DELLO
STATO
LORO SEDI**

OGGETTO: Rettifica ed inserimento dei dati afferenti ai ruoli informatici post riforma- ex D.L.vo n. 112/1999.

Come è noto, dal 1° gennaio 2003 l'acquisizione dei dati analitici di accertamento, di riscossione e dei decreti di discarico e di maggiore rateazione, afferenti ai ruoli informatici emessi successivamente alla riforma della riscossione, avviene in via informatizzata con flusso trasmesso dall'Agenzia delle entrate.

Per poter gestire eventuali errori, è prevista una funzione di inserimento e rettifica, da parte di codeste Ragionerie territoriali, dei dati mancanti o errati, sulla base delle contabilità presentate dal concessionario, una volta avuta, dallo stesso agente contabile, l'attestazione della correttezza degli elementi forniti.

La descritta funzione va anche riferita alle notizie analitiche relative ai singoli ruoli, a ciascuna riscossione ed ai singoli provvedimenti.

Tale scelta è stata dettata dalla esigenza di fornire alla Corte dei conti, in sede di parifica del rendiconto generale dello Stato, la classificazione dei residui secondo l'anno di provenienza.

A tale scopo è stato previsto che il flusso informatico tenga memoria dell'anno di consegna del ruolo al concessionario per la riscossione. Le successive notizie relative alla riscossione ed alla gestione dei decreti riportano obbligatoriamente il riferimento a tale anno.

A partire dal 2003, sono state evidenziate diverse problematiche nell'acquisizione e nella contabilizzazione analitica delle entrate in argomento. In particolare le difficoltà derivano da una generalizzata differenza tra i dati esistenti nel S.I.E., acquisiti dall'Agenzia delle entrate, e quelli contenuti negli elaborati contabili prodotti dai concessionari medesimi.

Mentre per gli accertamenti è stato agevole utilizzare la funzione di rettifica della base informatica, attesa la pertinenza di tali dati agli stessi esercizi, per la modifica o l'inserimento delle notizie afferenti alla riscossione ed ai decreti, ove riferite ai residui e non alla competenza, permangono notevoli difficoltà ad acquisire l'anno di provenienza del ruolo, elemento indispensabile per l'inserimento delle rettifiche.

Al fine di consentire la chiusura delle contabilità, per gli esercizi 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, sono state diramate le necessarie istruzioni con circolari dell'I.G.F. n. 14, prot. n. 0042846 del 6 aprile 2004; n. 41, prot. n. 0153715 del 27 dicembre 2004; n. 30, prot. n. 0143704 del 26 ottobre 2005; n. 11, prot. n. 0025389 del 20 febbraio 2007; n. 4, prot. n.0007929 del 16 gennaio 2008 e n.11, prot. n. 20742 del 20 febbraio 2009.

Tale necessità è stata ravvisata anche per l'esercizio 2009.

Tanto premesso, d'intesa con l'Ispettorato generale del bilancio e con l'Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato, si è convenuto, per non compromettere la predisposizione del Rendiconto generale dello Stato, di consentire a codeste Ragionerie di effettuare in maniera sintetica, nella base informatica relativa ai ruoli post riforma, le occorrenti rettifiche ed integrazioni con riferimento ai singoli capitoli/articoli dello stato di previsione dell'entrata. Tali operazioni possono essere effettuate attraverso le funzioni "ruoli" del Sistema Informativo delle Entrate (S.I.E.)

Ciò, comunque, non solleva dall'obbligo di indicare l'anno di riferimento del ruolo, che, per le notizie contabili riferite alla competenza, coincide con l'esercizio 2009.

Per le modifiche o integrazioni delle riscossioni in conto residui, codesti Uffici devono, invece, indicare un anno compreso tra il 2000 e 2008 individuandolo tra il più probabile secondo gli elementi di conoscenza in loro possesso.

Le variazioni alle notizie contabili concernenti le distinte tipologie di decreti potranno essere apportate attraverso la specifica funzionalità di modifica sintetica a livello di capitolo/articolo di bilancio e per ciascun anno di riferimento del ruolo (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008), individuato secondo quanto indicato per le riscossioni.

E' appena il caso di rammentare che la sistemazione definitiva delle scritture deve avvenire entro la chiusura contabile dell'esercizio, prevista per il 30 aprile 2010.

Le procedure semplificate descritte nella presente circolare sono limitate alla chiusura dell'esercizio 2009.

Si fa riserva di diramare le occorrenti istruzioni, ove, anche per l'anno 2010, dovessero permanere le medesime problematiche.

Si confida nel consueto spirito di collaborazione.



Il Ragioniere Generale dello Stato

